

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

LE FALSITÀ PERSONALI

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La soluzione americana. — 3. La soluzione italiana: l'art. 494 c.p. — 4. Raffronto.

1. INTRODUZIONE.

Molti relatori hanno già messo in luce le profonde trasformazioni che l'avvento e la capillare diffusione di internet hanno prodotto nella società contemporanea; ed infatti, non esiste settore della vita quotidiana che non sia stato radicalmente influenzato dalla c.d. rivoluzione informatica.

Non fa eccezione a tale fenomeno il diritto penale; le nuove tecnologie hanno da un lato, introdotto nuove categorie di beni giuridici meritevoli di tutela (ad esempio, il bene protetto dall'accesso abusivo); dall'altro, determinato l'insorgere di nuove e molteplici modalità e tecniche di aggressione di beni preesistenti; i giuristi si sono trovati dunque di fronte al difficile compito di offrire una adeguata risposta, in termini di prevenzione e repressione, a condotte che, proprio perché in continua evoluzione, mal si prestano ad essere inquadrare negli schemi fissi tipici del diritto tradizionale.

Due sono state le strade percorse dall'ordinamento italiano: da un lato, la previsione di nuove fattispecie *ad hoc*, volte ad introdurre nell'impianto del codice penale nuove figure di reato, in cui l'azione delittuosa è diretta a tutelare sistemi informatici e telematici, nonché i dati, i programmi e le informazioni in essi memorizzati (i c.d. *computer crimes*, introdotti dalla L. 547/93 e la L. n. 48 del 2008).

Per altro verso, si è attuata, attraverso una attività ermeneutica adeguatrice, un'estensione dell'ambito operativo delle fattispecie tradizionali di reato, tale da consentirne l'applicazione a condotte

* Il testo riproduce la introduzione al Convegno « Il diritto penale della rete » te-

nutosi l'8 aprile 2011 presso la Suprema Corte di Cassazione.

che non potevano essere previste dal legislatore all'origine, ossia al momento della formulazione della norma.

È noto che esiste una *summa divisio* tra fattispecie in cui il sistema informatico costituisce l'oggetto stesso della tutela penale, ed altre in cui l'utilizzo delle comunicazioni telematiche costituisce modalità consumativa di reati comuni od illeciti.

In quest'ultima categoria, riveste interesse particolare il fenomeno del c.d. furto d'identità digitale (*e-personification*). Con tale termine, è uso designare la condotta di chi, all'interno di una comunità, sia pure virtuale, assume l'identità di un altro soggetto, facendosi passare per esso dinanzi ad altri utenti.

Tale pratica, oltre a possedere una immediata ed autonoma rilevanza offensiva, si presta sovente ad essere strumento per la commissione di diversi ed ulteriori illeciti: basti pensare al c.d. *phishing*, per cui l'autore del reato, attraverso la creazione di una pagina *web* o di un *account* di posta elettronica, falsamente intestati ad un Istituto di Credito, convince gli ignari clienti dello stesso a fornire il proprio numero di conto e password bancari; od ancora, ai reati di minacce, ingiurie e diffamazione, il cui autore tenta di conservare il proprio anonimato utilizzando lo schermo fornitogli dall'identità altrui od inventata.

Il fenomeno in esame ha raggiunto dimensioni particolarmente eclatanti in seguito all'affermazione su scala globale dei c.d. *social networks*: la condivisione *on-line* di una enorme quantità di dati ed informazioni personali, facilmente accessibili da parte di qualsiasi utente della rete, ha determinato infatti un esponenziale aumento degli episodi legati all'utilizzo di tali informazioni per la creazione di falsi profili personali, adoperati sovente quale mezzo per la commissione di abusi nei confronti di terzi inconsapevoli.

2. LA SOLUZIONE AMERICANA.

Per fronteggiare efficacemente il problema ora descritto, alcuni ordinamenti hanno optato per il ricorso ad una legislazione di tipo speciale: è il caso, ad esempio, della California, con la recente approvazione del *Senate Bill 1411*, adottato sull'onda delle violente polemiche seguite ad alcuni tragici fatti di cronaca legati al c.d. cyberbullismo.

Tale legge ha introdotto nel codice penale l'art. 528-*quinqies*, il quale punisce con la reclusione nel massimo di un anno e una multa non eccedente i mille dollari, chiunque, consapevolmente e senza l'altrui consenso, impersona credibilmente un altro individuo esistente, attraverso un sito *web* o altri strumenti telematici, con lo scopo di danneggiare, intimidire, minacciare o frodare qualcuno¹.

¹ « Any person who knowingly and without consent credibly impersonates an-

La norma contiene altresì alcune precisazioni definitorie, volte ad indirizzare l'interprete nella sua applicazione: il secondo comma chiarisce come l'impersonificazione debba ritenersi credibile, ossia idonea all'inganno e l'utente debba o possa ragionevolmente prestarvi, fede²; ed il terzo comma precisa che nel concetto di mezzi telematici devono ricomprendersi l'attivazione a nome altrui di un *account* e-mail o di un profilo su un *social network*³.

Interessante è poi la previsione del quinto comma, che accorda al soggetto il cui nome sia stato abusivamente utilizzato, una speciale azione civile volta ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti quale conseguenza del reato, nonché la possibilità di ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo che inibisca all'autore della sostituzione di proseguire nella propria condotta⁴.

Analizzando tale fattispecie, ci si avvede che è strutturata in termini di reato di pericolo concreto; non è infatti necessaria, per la consumazione del reato, l'effettiva induzione in errore di altri circa la propria identità, essendo sufficiente la astratta idoneità della condotta a generare l'evento.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, accanto alla consapevolezza della mancanza di consenso del soggetto impersonato, è richiesto il dolo specifico consistente nella finalità di danneggiare, minacciare, frodare o intimidire un'altra persona.

Traspare, da ciò, la peculiarità del reato californiano; sebbene, infatti, il bene giuridico oggetto di tutela immediata sia l'altrui identità personale, come dimostra inequivocabilmente la valenza scriminante attribuita al consenso dell'avente diritto (i.e. il soggetto sostituito), tuttavia la particolare forma di dolo specifico richiesta rivela la reale *ratio* sottesa all'intervento legislativo, ossia quella di prevenire una condotta considerata prodromica alla commissione di ulteriori azioni lesive.

In tal senso, il reato introdotto nell'ordinamento statale americano presenta interessanti punti di contatto con quella categoria di reati che la dottrina italiana ha qualificato come ostativi, volti appunto alla repressione di azioni che costituiscono, secondo l'*id*

other actual person through or on an Internet Web site or by other electronic means for purposes of harming, intimidating, threatening, or defrauding another person is guilty of a public offense punishable pursuant to subdivision ».

² « For purposes of this section, an impersonation is credible if another person would reasonably believe, or did reasonably believe, that the defendant was or is the person who was impersonated ».

³ « For purposes of this section, "elec-

tronic means" shall include opening an e-mail account or an account or profile on a social networking Internet Web site in another person's name ».

⁴ « In addition to any other civil remedy available, a person who suffers damage or loss by reason of a violation of subdivision may bring a civil action against the violator for compensatory damages and injunctive relief or other equitable relief pursuant to paragraphs (1), (2), (4), and (5) of subdivision e) and subdivision g) of Section 502 ».

quod plerumque accidit, premessa idonea per l'esecuzione di altri fatti di reato.

3. LA SOLUZIONE ITALIANA: L'ART. 494 C.P.

Diversamente, nell'ordinamento italiano, il legislatore non è intervenuto per allestire una disciplina specifica rivolta al fenomeno in esame. Il comportamento dell'usurpatore d'identità è stato ricondotto pertanto dagli interpreti allo schema del reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., che recita « *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno* ».

Conviene, per sondare la validità di tale soluzione, prendere le mosse dalla analisi della figura di reato di descritta dall'art. 494 c.p., per verificare poi come le coordinate elaborate nella *subiecta materia* possano trovare applicazione con riferimento alle peculiarità legate all'utilizzo del mezzo telematico.

Il delitto di sostituzione di persona compare nell'ordinamento italiano con il Codice Rocco; la collocazione della fattispecie nell'ambito dei reati contro la pubblica fede ha suscitato le perplessità di quegli Autori che hanno rilevato come, nel caso di specie, l'incriminazione trovi la sua giustificazione nell'inganno perpetrato ai danni di una determinata persona, anziché, come accade nei reati di falso, della generalità dei consociati⁵.

In realtà, come la più attenta dottrina non ha mancato di evidenziare, il reato *de quo* lede l'interesse collettivo a che non sia ingannata la fiducia che la generalità dei consociati ripone nella identità personale, nello stato e nelle qualità giuridicamente rilevanti che ciascun cittadino attribuisce a se stesso o ad altri nei rapporti pubblici e privati⁶.

Va allora rilevato che la lesione della pubblica fede acquista ancor più rilievo in un contesto, quale quello del *web*, dove, stante l'assenza di un contatto diretto tra i vari utenti, la fiducia che ciascuno di essi ripone nella veridicità dell'altrui identità assume importanza pregnante.

Piuttosto, pare corretta l'impostazione, suffragata da una recente sentenza della Suprema Corte, secondo la quale l'illecito in esame avrebbe natura plurioffensiva, essendo preordinato

⁵ ANTOLISEI, *Manuale di Diritto Penale*, p. 148.

⁶ SPANGHER, *Trattato di Diritto Penale*, Parte Speciale V, p. 568.

non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica la sostituzione sia destinata ad incidere⁷; con la conseguenza che anche a tale soggetto andrà riconosciuta la qualifica di persona offesa.

Per ciò che concerne l'elemento oggettivo del reato, la norma prevede quattro diverse modalità alternative di realizzazione del fatto materiale.

A ben vedere, soltanto la prima di esse integra una sostituzione di persona in senso stretto, presupponendo un vero e proprio scambio di identità tra due individui esistenti.

Le restanti modalità, di converso, presuppongono una mera auto-attribuzione di falsi contrassegni personali in senso lato: si tratta, in particolare del nome (che può ben essere immaginario, così come appartenere ad altro soggetto), dello stato civile e politico e delle qualità personali cui la legge attribuisce effetti giuridici (a tale ultima categoria sono state ricondotte, nella prassi giurisprudenziale, le qualità, tra le altre, di socio, creditore, pubblico ufficiale, nonché il sesso, l'età e l'esercizio di una determinata professione).

A fronte della molteplicità di condotte tipizzate dalla norma, unico invece risulta l'evento del reato, integrato dalla induzione in errore della vittima, determinata dalla condotta decettiva dell'autore: si tratta di un evento di tipo naturalistico, che consente di qualificare il delitto di cui all'art. 494 c.p. come reato di danno; l'induzione in errore della vittima richiede, inoltre, una condotta attiva da parte del soggetto agente, di tal che il reato *de quo* non potrà essere integrato attraverso un mero contegno omissivo.

Passando all'elemento soggettivo del reato, accanto al dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ingannatrice, è richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o recare ad altri un danno.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come le due finalità siano poste tra loro in rapporto di alternatività; per quanto riguarda la nozione di vantaggio (e quella speculare di danno), non deve necessariamente rivestire natura economica, ben potendo consistere in una utilità di natura morale o psicologica; né è richiesto, dalla norma, che lo stesso abbia natura illecita, poiché è la modalità fraudolenta con la quale esso viene ottenuto a connotarne *ex se* il disvalore.

In questa prospettiva, appare corretta la sussunzione del furto di identità digitale nella figura criminosa in esame, e precisamente nell'ambito della prima delle modalità esecutive sopra descritte.

⁷ Cass. Sez. V, 27 marzo 2009, n. 21574.

In materia il *leading case* è rappresentato da una sentenza del 2007, con cui la Suprema Corte ha riscontrato gli estremi del citato reato nella condotta di un uomo che, dopo aver creato un *account e-mail* falsamente intestato alla propria ex compagna, tramite esso si era iscritto ad un portale di incontri per adulti, interagendo con altri utenti nelle vesti della donna⁸.

Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la potenzialità decettiva della condotta, volta a superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, avesse determinato una concreta offesa alla fede pubblica, idonea a distinguere la figura in esame da quelle poste a presidio della tutela civilistica del diritto al nome.

I giudici hanno inoltre riscontrato l'esistenza del dolo specifico di danno, essendo la finalità dell'autore quella di coinvolgere la ex compagna in una corrispondenza di carattere erotico con terzi, idonea a lederne l'immagine e la dignità.

Sulla base di tale pronuncia, dovrà *a fortiori* ritenersi penalmente rilevante la condotta di chi — sempre animato dalla finalità di procurarsi un vantaggio o recare ad altri un danno — crei un profilo a nome altrui su *facebook* od altri *social networks*, usurpando di fatto l'identità di un soggetto esistente.

Il reato previsto dall'art. 494 c.p. potrà esercitare inoltre la propria *vis attractiva* anche nei confronti di ipotesi diverse dal furto di identità propriamente inteso: si ipotizzi il caso di chi apra su un *social network* un falso profilo, impersonando un soggetto inesistente.

In tali ipotesi pare opportuno, al fine di evitare un'eccessiva estensione della sfera di punibilità, interpretare *cum grano salis* il requisito del vantaggio: in particolare non potrà ravvisarsi il dolo specifico richiesto, laddove la condotta venga posta in essere al semplice scopo di tutelare la propria *privacy* da intrusioni indesiderate (essendo in tal caso l'obiettivo dell'agente quello non di procurarsi un profitto, ma di evitare un possibile disagio).

Infine, appare riconducibile alla fattispecie in esame, anche la condotta di chi alteri il proprio profilo virtuale, pur mantenendo il proprio nome e la propria identità, attribuendosi falsamente determinati *status* o qualità personali, in modo da trarre in inganno i propri interlocutori. Anche in questo caso, accedendo alla nozione di vantaggio elaborata dalla giurisprudenza, per la quale lo stesso ben può consistere in una utilità spirituale (concetto in cui sono stati ricompresi, nella prassi delle Corti, la finalità di fare colpo su un altro utente, il desiderio di allargare la propria cerchia di amicizie, così come la mera vanità personale⁹), si attribuisce rilevanza penale ad una serie di condotte, per la verità

⁸ Cassazione V Sezione Pen., n. 46674, 14 dicembre 2007.

⁹ Cass. 12 marzo 1999, n. 3645; Cass. 10 dicembre 1971 n. 121243.

piuttosto frequenti, specie nel mondo di internet, della cui reale offensività è lecito dubitare.

4. RAFFRONTO.

Dalla comparazione tra le due diverse realtà giuridiche esaminate, è possibile trarre alcuni spunti di riflessione.

Se, da un lato, risulta assolutamente apprezzabile lo sforzo ermeneutico operato dalla giurisprudenza italiana, indirizzato a colmare i vuoti di tutela creatisi nell'ordinamento a seguito della comparsa di nuovi fenomeni illeciti, attraverso il ricorso ad un'interpretazione adeguatrice del diritto esistente, tuttavia devono rilevarsi alcuni profili critici connaturali a tale operazione.

Il fenomeno del furto di identità digitale, intrinsecamente legato a contesti sociali e tecnologici nuovi ed in continua evoluzione, presenta infatti, peculiarità tali che ne rendono difficile l'attrazione all'interno delle fattispecie tradizionali di reato.

Come si è avuto modo di evidenziare, le principali problematiche legate al fenomeno oggetto di studio, riguardano, da un lato l'esigenza di proteggere l'identità personale degli utenti della rete dal pericolo di indebite usurpazioni, dall'altro la necessità di predisporre una efficace tutela in chiave preventiva contro determinate tipologie di reati, il cui strumento esecutivo privilegiato consiste appunto nella dissimulazione della propria identità virtuale da parte dell'autore. Nessuna delle menzionate esigenze sembra poter trovare una piena rispondenza nell'art. 494 c.p.

Per la prima finalità (protezione dell'identità dei terzi), va osservato come la norma sul falso sia imperniata intorno alla oggettività giuridica della pubblica fede e siano poste in secondo piano le istanze del soggetto concretamente « derubato » della propria identità, il quale si vede tutelato soltanto in via mediata.

Tale dato, appare ancor più evidente se lo si raffronta con la centralità che la persona offesa riveste nella omologa fattispecie statunitense, sia per quanto riguarda il rilievo scriminante attribuito al suo consenso, sia per quanto concerne la espressa previsione di specifici strumenti di tutela e risarcimento a suo beneficio, anche in sede civile.

In secondo luogo, come visto, l'eccessiva genericità del reato di sostituzione di persona, suscettibile di ricomprendere nel proprio ambito condotte tra loro assai eterogenee, rischia di attrarre nella sfera del penalmente rilevante, condotte oggettivamente sprovviste di una carica lesiva tale da essere ritenute meritevoli di sanzione penale.

Anche in questo caso soccorre il raffronto con la normativa americana che circoscrive la propria portata applicativa alle sole ipotesi di condotte finalisticamente orientate alla consuma-

zione di determinate ed ulteriori offese, con ciò individuando il vero elemento caratterizzante del fenomeno in esame.

Auspicabile dunque, *de iure condendo*, l'introduzione, anche nel nostro Paese, di una normativa *ad hoc*, che consenta di assoggettare ad una disciplina finalmente organica quei delitti che vedono la rete internet quale luogo e strumento privilegiato di esecuzione, attraverso un intervento legislativo attentamente calibrato sulle specifiche criticità di tale fenomeno.